"Bando Ricerca 2026"

ACCORDO DI PARTENARIATO

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:

HERMES

Human-AI Co-Agency in Critical Infrastructures

ACCORDO DI PARTENARIATO

Tra

Hextra Srl, con sede legale e operativa a Pont Saint Martin, Via Carlo Viola, n.ro 71/C, CF e PIVA 01121870073 (REA AO 69201) in persona del proprio legale rappresentante Cristiano Revil, domiciliato per il presente atto presso la sede legale

(di seguito, "Hextra")

e

Fastalp Srl, con sede legale Via Carlo Viola 70/L, CF e PIVA 01079120075 (REA 65881) in persona del proprio legale rappresentante Giulio Valzolgher domiciliato per il presente atto presso la sede legale

(di seguito, "Fastalp")

e

Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, con sede legale in [Aosta, Strada Cappuccini 2/A], CF 91041130070 e PIVA 01040890079, in persona del Rettore pro tempore Manuela Ceretta, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università,

(di seguito, "UniVdA")

di seguito, congiuntamente, "*Parti*" e singolarmente "*Parte*"

PREMESSO CHE

- Il Bando costituisce applicazione della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84, recante "Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo", di cui stabilisce "le condizioni, i criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi", come previsto all'articolo 11.
- In data 23/07/2026 le Parti hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo, conferendo il mandato al capofila, secondo quanto riportato nell'art. 8 comma 3 del bando, ovvero gli atti e/o accordi dovranno essere consegnati alla Regione prima della concessione del contributo;

- le Parti hanno ricevuto comunicazione di approvazione degli esiti dei verbali della valutazione con P.D. n. 5370 del 20/10/2026
- le Parti hanno designato Hextra quale capofila del progetto di ricerca HERMES (di seguito "progetto");
- le Parti intendono regolare i reciproci diritti e facoltà nascenti dalle conoscenze e dai brevetti sviluppati, prevedendo che i diritti di proprietà intellettuale sui risultati dell'attività di ricerca siano attribuiti ai partner in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto.

DICHIARANO

di volersi riunire in Associazione Temporanea di Scopo (di seguito, ATS) per lo svolgimento delle attività di cui al progetto.

I sottoscritti

Cristiano Revil, in rappresentanza di Hextra

Giulio Valzolgher in rappresentanza di Fastalp

Manuela Ceretta in rappresentanza di UniVdA

Conferiscono al Capofila, e per esso all'Ing. Cristiano Revil, mandato per esercitare il ruolo di responsabile del progetto, il quale sarà autorizzato a:

- stipulare, in nome e per conto degli altri partner, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto;
- coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
- coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione;
- coordinare i flussi informativi verso l'amministrazione regionale;
- monitorare, in itinere, il rispetto degli impegni assunti da ciascun partner e segnalare
- tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del partenariato e sulla realizzazione del progetto.

L'ATS è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli.

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha lo scopo di regolare i rapporti reciproci relativamente alla realizzazione del Progetto così come previsto nell'

All_3_Descrizione_progetto_RICERCA_2026_HERMES

nonché la relativa regolamentazione dei rapporti tra le Parti.

L'*All_3_Descrizione_progetto_RICERCA_2026_HERMES* è parte integrante presente accordo.

Art. 2 - OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Le Parti eseguiranno le prestazioni di propria competenza previste nel progetto in totale autonomia economica, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati.
2. Le Parti si impegnano inoltre sin d'ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione del Progetto e concordano, altresì, di favorire in ogni possibile forma modalità operative per facilitare l'integrazione tra le rispettive competenze.
3. Le Parti si impegnano inoltre a:
 - attuare il progetto, secondo quanto definito nella proposta progettuale approvata;
 - rispettare il cronoprogramma di spesa del progetto, così come definito nella proposta progettuale approvata;
 - mantenere costantemente aggiornate separate scritture contabili o utilizzare un adeguato sistema di codificazione contabile per tutte le registrazioni relative all'operazione oggetto di contributo;
 - dare tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni di sede dei partner o deliberazioni di liquidazione volontaria, nonché della perdita di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione al contributo.

Art. 3 – DOVERI DEL CAPOFILA

1. Il Capofila si impegna a svolgere qualsiasi occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione e del finanziamento con l'ente finanziatore ed assumere la responsabilità del coordinamento delle attività connesse al progetto e dei rapporti con l'ente finanziatore anche a nome dei partner.

2. Il Capofila assume nei confronti dell'ente finanziatore la responsabilità per il corretto e tempestivo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1, sempre che i partner adempiano alle attività preordinate allo svolgimento di tali compiti nei termini indicati dal Capofila.
3. Il Capofila si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore e all'ente finanziatore eventuali problematiche, ivi incluse possibili vicissitudini societarie, che possano insorgere durante il corso del Progetto e causare un rallentamento nella spesa, nell'avanzamento delle attività o una riduzione dell'ammontare totale.
4. Il Capofila si impegna ad individuare, congiuntamente con il Gestore e l'ente finanziatore, possibili soluzioni alle problematiche che possano insorgere dalle parti durante il corso del Progetto.

Art. 4 – DOVERI DEL PARTNER

1. Il partner assume nei confronti dell'ente finanziatore la responsabilità per la corretta e tempestiva esecuzione dei compiti previsti dal Progetto a suo carico: le modalità circa la realizzazione del Progetto sono affidate al partner secondo quanto indicato nel Progetto.
2. Il partner è tenuto inoltre alla elaborazione della rendicontazione di tutti i costi relativi alle attività ad esso affidate nel rispetto della normativa vigente, delle procedure stabilite dall'ente finanziatore, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, della documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento dello Studio.
3. Il partner si impegna a tenere a disposizione, per tutta la durata dello studio e fino al termine indicato dall'ente finanziatore, la documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento del Progetto, per consentire all'ente finanziatore la verifica della conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto finanziato.
4. Il partner si impegna a comunicare tempestivamente alla Capofila, nonché al Gestore e all'ente finanziatore eventuali problematiche, ivi incluse possibili vicissitudini societarie, che possano insorgere durante il corso del Progetto e causare un rallentamento nella spesa, nell'avanzamento delle attività o una riduzione dell'ammontare totale.

Art. 5 – CONTROLLO E RIPARTIZIONE DELLE SPESE

1. Le Parti sono tenute al rispetto delle procedure definite dall'ente finanziatore per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del Progetto, così come comunicato dal Capofila.
2. Ciascuna delle Parti è responsabile delle proprie spese effettuate per l'esecuzione delle attività, con riferimento alla loro eligibilità ed il conseguente co-finanziamento.

Art. 6 – INADEMPIENZA DELLA PARTE

1. In caso di violazione di quanto disposto agli artt. 2, 3 e 4 e, più in generale, nel caso di mancata attuazione delle attività richieste dal Progetto (ivi inclusa la modifica non autorizzata alle attività oggetto del Progetto) il Capofila invita per iscritto la Parte inadempiente a porvi rimedio e informa per conoscenza il Gestore. Qualora la Parte inadempiente non vi ponga definitivo rimedio entro 30 giorni di calendario dall'invio della richiesta scritta, le Parti, per il tramite del Capofila, informano il Gestore e l'ente finanziatore per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
2. In caso l'inadempimento sia imputabile al Capofila l'altra Parte invita per iscritto la Parte inadempiente a porvi rimedio e informa per conoscenza il Gestore. Qualora la Parte inadempiente non vi ponga definitivo rimedio entro 30 giorni di calendario dall'invio della richiesta scritta, l'altra Parte informa il Gestore e l'ente finanziatore per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 7 – RECESSO

1. Ciascuna Parte potrà ritirarsi dal Progetto e sciogliersi dall'Accordo comunicando tempestivamente in forma scritta al Capofila, al Gestore e all'ente finanziatore.
2. Nel caso in cui una o più Parti subentrino nello svolgimento delle attività originariamente previste in capo alla Parte receduta o esclusa, ogni diritto e obbligazione derivante dal Progetto e dal presente Accordo sarà ridistribuito secondo una nuova programmazione che dovrà essere proposta dalle Parti in accordo con il Gestore e altresì approvata dall'ente finanziatore.

3. La Parte che sia stata esclusa per inadempimento e/o che sia receduta non potrà considerarsi sollevata dalle obbligazioni e dalle responsabilità connesse all'Accordo e al Progetto per ciò che concerne le attività svolte (o da svolgere) fino alla data del recesso o della cessazione;
4. Le disposizioni del presente articolo sopravviveranno al termine o alla cessazione anticipata dell'Accordo, almeno fino a che le Parti non avranno conseguito i benefici previsti dal Progetto.

Art. 8 – RISERVATEZZA

1. Per Informazione Riservata si intende ogni informazione, dato, conoscenza, brevettabile o non brevettabile, registrabile o non registrabile, know-how e, in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica (ossia riguardante sia l'attività di ricerca e progettazione, che quella industriale), amministrativa, aziendale o commerciale trasmessa da una parte all'altra nell'ambito del Progetto, in qualsiasi forma, scritta, grafica o orale ed espressamente indicate come "Confidenziali".
2. Le Parti s'impegnano reciprocamente a trattare in modo confidenziale le Informazioni Riservate che sono state e saranno rivelate nell'ambito del Progetto e a custodirle con la stessa cura riservata alle informazioni confidenziali relative alla propria attività e/o azienda ed in ogni caso con diligenza.
3. Le Informazioni Riservate non possono essere rivelate a terzi, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, in qualsivoglia forma e non potranno essere utilizzate, né in tutto né in parte, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta della Parte che le ha fornite. Ogni eventuale trasferimento delle Informazioni Riservate, anche in via confidenziale, a soggetti esterni alla partnership dovranno essere preventivamente autorizzate, e ne dovranno essere concordate le modalità.
4. In nessun caso saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni le quali:
 - fossero già note o comunque in possesso delle Parti purché la stessa possa dare prova di tale circostanza ed abbia acquisito le informazioni legittimamente;
 - siano divenute di dominio pubblico successivamente alla loro comunicazione, salvo che ciò derivi da una violazione del presente atto, nonché, in ogni caso, siano da considerarsi di pubblico dominio;

- siano liberamente trasmissibili o divulgabili a seguito di autorizzazione scritta della Parte che le abbia fornite;
- debbano essere trasferite a terzi in conformità a disposizioni legislative o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità pubblica.

Art. 9 – PROPRIETA' DEI RISULTATI

1. Per "Conoscenza Precedente" si intende le informazioni detenute dai Partner prima dell'adesione al presente accordo, e le Informazioni Riservate e i diritti patrimoniali d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi a tali informazioni, necessari per l'esecuzione del Progetto.
2. Per "Risultati" del Progetto si intendono i risultati generati dall'attività svolta dalle Parti nell'ambito del Progetto, indipendentemente dal fatto che possano formare oggetto di brevetto o di altro titolo di privativa industriale, e comprendono pertanto, a titolo esemplificativo, qualsiasi informazione o dato, i diritti di proprietà intellettuale, i diritti d'autore, i diritti su disegni e modelli, i prototipi.
3. La Conoscenza Precedente rimane di proprietà della Parte che lo ha messa a disposizione per lo svolgimento delle attività del Progetto e la titolarità non è compromessa nemmeno in fase di eventuale utilizzazione da parte di un'altra Parte.
4. I diritti di proprietà industriale e intellettuale sui Risultati del Progetto, così come i diritti di acceso e sfruttamento di tali Risultati, sono attribuiti alle Parti in ragione delle rispettive partecipazioni ai lavori e dei loro rispettivi contributi finanziari e di altro tipo al Progetto.
5. I diritti di proprietà industriale ed intellettuale, i diritti di accesso e sfruttamento relativi ai Risultati sviluppati in comune tra le Parti sono di proprietà congiunta secondo quote stabilite in base all'apporto fornito, da quantificarsi con apposito accordo tra le stesse contenente la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà.
6. I diritti di proprietà industriale ed intellettuale e sfruttamento dei relativi Risultati sviluppati sono da attribuire alle parti compreso i contributori sotto consulenza in ragione delle rispettive partecipazioni ai lavori.
7. Nel caso in cui più Parti effettuino congiuntamente lavori che generino Risultati e se la loro quota rispettiva di partecipazione a tali lavori non può essere stabilita agevolmente, essi sono

comproprietari di questi Risultati e concludono un apposito accordo in forma scritta contenente la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà, anche in riferimento alla tutela, brevettazione, valorizzazione e sfruttamento dei Risultati.

8. Le Parti che vogliano accedere ai diritti di proprietà industriale e intellettuale risultanti dal Progetto riconosciuti in capo ad altre Parti potranno farlo esclusivamente:
 - previo pagamento del loro prezzo di mercato nel caso in cui ne sia previsto uno sfruttamento commerciale;
 - a condizioni eque e ragionevoli nel caso in cui sia necessario per lo svolgimento di ulteriori attività di ricerca.

9. Le Parti si impegnano inoltre a non riprodurre e/o replicare direttamente o indirettamente i Risultati per conto proprio o di terzi avvalendosi delle conoscenze acquisite nel Progetto ed a non sfruttare i Risultati di cui verrà a conoscenza se non per i soli fini legati alla ricerca del Progetto.
10. Qualsiasi divulgazione e/o pubblicazione, anche scientifica, che una Parte voglia operare relativamente ai Risultati, è subordinata al consenso scritto delle altre Parti, ed all'eventuale espletamento delle procedure brevettuali atte a proteggere il Risultato. Sono giustificate le seguenti obiezioni alla pubblicazione: 1) i legittimi interessi accademici o commerciali della Parte che si oppone sono compromessi dalla pubblicazione; 2) la protezione dei Risultati è pregiudicata dalla pubblicazione.

Art. 10 – EFFICACIA

1. Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cessa ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte dalle Parti.
2. In ogni caso, il presente atto ha effetto sin tanto che sussistano rapporti giuridici tra le Parti, e fra le Parti e l'ente finanziatore in relazione al Progetto.

Art. 11 – MODIFICHE DEL PRESENTE ATTO

1. Il presente atto può essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutte le Parti.
2. Il Capofila notifica agli organi competenti dell'ente finanziatore ogni modifica del presente atto.

Art. 12 – CONCILIAZIONE

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti, non sospenderà l'esecuzione delle obbligazioni comunque assunte dalle stesse ed esse si impegnano ad esperire con la migliore buona volontà ogni tentativo di amichevole composizione.
2. Qualsiasi controversia comunque derivante dal presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'apposito ente istituito presso la Camera di Commercio di Aosta.

Pont St. Martin, il 04/11/2026

FIRME DIGITALI

Autorizzato alla firma per conto di
Hextra Srl

Amministratore
delegato
CRISTIANO
MICHEL REVIL
HEXTRA SRL
04.11.2026
11:32:26
GMT+01:00

Autorizzato alla firma per conto di
Fastalp Srl

Firmato digitalmente da
Giulio Valzolgher

O = TELECOMUNICAZIONI DIGITALI FASTALP SRL
T = Presidente Consiglio di Amministrazione
SerialNumber = TINIT-VLZGLI85E16E379U
C = IT
Data e ora della firma: 04/11/2026 13:51:45

Autorizzato alla firma per conto di
Università della Valle d'Aosta

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Firmato digitalmente da
Manuela Ceretta
Data: 05.11.2026
12:16:12 CET
Organizzazione:
UNIVERSITAVALLEDAO
STA/01040890079